

La Giunta, su proposta dell'Assessore alla Legalità e Trasparenza e dell'Assessore alle politiche sociali,

premesse:

- che l'acqua è un bene comune, indispensabile per la vita, ed è per questo che il codice civile ne definisce le fonti come proprietà pubblica;
- che l'accesso all'acqua è un diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, tanto che questo principio è stato di recente ribadito anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);
- che tale orientamento non può non incidere sull'esercizio del servizio idrico, inteso come adduzione dalle fonti, gestione e distribuzione dell'acqua;

tesuto conto di quanto è maturato nella coscienza collettiva, anche attraverso le proposte dei movimenti nazionali e internazionali che si richiamano al contratto mondiale dell'acqua:

considerato che nella pur complessa regolamentazione nazionale e regionale queste affermazioni di principio trovano specifici elementi di tutela ove esigenze sociali a garanzia di un diritto umano fondamentale superano dinamiche di competitività mercantile;

rilevato, infatti, che il più recente quadro normativo consente una concezione non economicistica del servizio idrico, allorché la Regione, nell'esercizio della sua autonoma potestà, compia una valutazione di "non rilevanza economica", da cui consegue l'affidamento ad un'azienda speciale, cioè ad un ente pubblico con attività rivolta a perseguire un interesse pubblico senza finalità speculative, ovvero a quel modulo organizzativo come l'istituzione per lo svolgimento di un servizio di natura sociale, prevista insieme all'azienda speciale dal testo Unico degli Enti Locali - TUEL;

considerato che la Regione Campania, con legge 21 gennaio 2010, n. 2, ha definito il "servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica", dando così base e forza normativa alla gestione pubblica di tale servizio;

ritenuto che la dichiarata incostituzionalità (Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2004) dell'art 113bis TUEL, secondo cui "i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto ad istituzioni o ad aziende speciali ovvero a società in house" non esclude né limita l'autonoma valutazione della potestà regionale, in quanto tale articolo fu considerato dalla Corte come "illegittima compressione dell'autonomia regionale e locale", con ciò confermando detta autonomia valutativa quanto alla qualificazione del servizio;

ritenuto, inoltre, che, a parte la valutazione giuridico - positiva della legge regionale 2/2010, qualificare il servizio idrico come "servizio privo di rilevanza economica" è coerente con la proprietà pubblica del bene e risponde ad esigenze di equità e solidarietà per un territorio come quello della città di Napoli ove il reddito medio, il basso indice di dinamiche produttive, il tasso di

disoccupazione risultano assolutamente incompatibili con parametri di "costo - prezzo mercantile" sostitutivi di "costo - tariffa" e con meccanismi imprenditoriali a carattere speculativo; senza trascurare il pericolo di illegittime infiltrazioni in un mercato secondo criteri privatistici,

rilevato, infine, che il Consiglio Comunale, attraverso specifiche deliberazioni e ordini del giorno, si è già espresso sulla gestione pubblica dell'acqua;

DELIBERA

1. di considerare quanto contenuto nella premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di affermare e rendere noto che l'Amministrazione Comunale di Napoli considera l'acqua un bene comune e come tale di assoluta proprietà pubblica, la cui gestione, proprio in considerazione di tale natura, deve rimanere permanentemente in mano pubblica, attraverso l'impiego di istituti giuridici totalmente pubblici;
3. di attribuire ad un comitato di esperti - presieduto dal Sindaco o suo delegato e al quale partecipano altresì gli assessori competenti per le materie interessate - la individuazione, entro breve termine comunque non superiore a trenta giorni, di modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato, inteso come servizio privo di rilevanza economica, mediante istituti o strutture operative di carattere pubblico e con esclusione di affidamenti imprenditoriali, nonché per la successione fra enti, per il passaggio al nuovo sistema e per l'eventuale gestione transitoria, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

L'Assessore alla Legalità e Trasparenza
(Luigi Scotti)

L'Assessore alle Politiche sociali
(Giulio Riccio)

Il Capo di Gabinetto
(Vincenzo Messeri)